

- (10) Gli istituti statistici nazionali dovrebbero essere strettamente associati all'ammodernamento del sistema di produzione statistica onde evitare duplicazioni dei costi e oneri burocratici.
- (11) La semplificazione del sistema Intrastat costituisce parte degli sforzi volti a ridurre gli obblighi statistici e minimizzare l'onere a carico delle imprese. La recente decisione di ridurre il tasso di copertura contribuirà nel breve termine alla realizzazione di questo obiettivo. A più lungo termine saranno esaminati altri mezzi di semplificazione, tra i quali un sistema a flusso unico. La possibilità di attuare tali mezzi di semplificazione a lungo termine dipende dagli studi di fattibilità e da altre azioni da realizzare ai sensi della presente decisione. Occorre tuttavia tenere conto di considerazioni riguardanti la qualità delle statistiche nonché dei notevoli costi legati alla transizione.
- (12) In linea con il principio di una sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante, al fine di focalizzare il programma definito dalla presente decisione sull'esigenza dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma.
- (13) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il principale riferimento, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la definizione di un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto un ammodernamento non coordinato determinerebbe la duplicazione degli sforzi, la ripetizione di errori e maggiori costi, e può dunque, a motivo delle dimensioni di tali statistiche, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Il comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>, è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione.
- (16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(3)</sup>, definisce il quadro di riferimento per le disposizioni della presente decisione.
- (17) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>.

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (in seguito denominato «programma MEETS»).
2. Il programma MEETS ha inizio il 1° gennaio 2009 e ha termine il 31 dicembre 2013.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione e obiettivi generali

1. Le misure contemplate dal programma MEETS si riferiscono alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi all'interno della Comunità europea.
2. Il programma MEETS persegue i seguenti obiettivi generali:
  - a) revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori (obiettivo 1);
  - b) semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2);
  - c) sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi (obiettivo 3);  
e
  - d) ammodernamento del sistema di rilevazione dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri (in seguito denominato «Intrastat» (obiettivo 4).

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

